# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2580-A

# RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

## (LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORE **PICCINELLI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

## APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

***nella seduta dell'11 giugno 1970*** (*Stampato n. 1189*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
**(DONAT-CATTIN)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
**(REALE ORONZO)**

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
**(GIOLITTI)**

COL MINISTRO DEL TESORO
**(COLOMBO EMILIO)**

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
**(LAURICELLA)**

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 giugno 1970***

—

Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, concernente le proroga dell'obbligo contributivo previsto dall'articolo 10, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il finanziamento degli interventi della GESCAL

***Presentata alla Presidenza il 24 giugno 1970***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto, già convertito in legge dall'altro ramo del Parlamento, e oggi all'esame della nostra Commissione, si prefigge il duplice scopo:

da un lato di consentire che continuino ad affluire alla GESCAL per un altro triennio, e più precisamente sino alla normale scadenza del programma decennale di costruzione di alloggi per i lavoratori, i contributi già previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, solo per un settennio (esattamente fino al 31 marzo del corrente anno), nella nota misura dello 0,35 per cento della retribuzione mensile a carico dei lavoratori e dello 0,70 per cento dell'ammontare delle retribuzioni stesse a carico delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e dei privati datori di lavoro;

dall'altro di accrescere – di altri 75 miliardi – l'impegno di spesa assunto a suo tempo dallo Stato a favore della Gestione case lavoratori, in modo da consentire l'elevazione da 600 mila a 1 milione di lire del contributo massimo per ogni vano costruito, previsto dalla lettera *d*), primo comma, dell'articolo 10 della su menzionata legge n. 60.

Si tratta di due norme stralciate dall'organico disegno di legge (atto n. 980) attualmente all'esame della competente Commissione del Senato fin dal 3 dicembre 1969, con il quale, nel recepire le istanze del mondo del lavoro, il Governo si propone di dare avvio ad una nuova politica per la casa:

1) affidando l'amministrazione della GESCAL ad un organismo nel quale la maggioranza sia costituita da rappresentanti dei lavoratori contribuenti;

2) creando le premesse affinché, attraverso la predisposizione e la esecuzione dei futuri piani speciali, sia possibile influire nei grandi centri sul prezzo degli alloggi in senso calmieratore, e rendere possibile, attraverso semplici decisioni di carattere amministrativo, la predisposizione di detti piani allorché dovessero verificarsi esigenze particolari a causa di calamità naturali;

3) snellendo le procedure al fine di rendere più agevole lo svolgimento dei programmi della GESCAL. E ciò, logicamente, nei limiti del possibile, perché, data l'attuale natura istituzionale dell'ente, soggetto anche a controlli preventivi (similmente a quanto avviene per l'amministrazione ordinaria dello Stato), la possibilità dell'abbreviazione dei termini incontra notevoli difficoltà, rese più gravi dal diretto collegamento fra attività della GESCAL, piani urbanistici comunali, disponibilità delle aree e delle opere di urbanizzazione;

4) rendendo istituzionale la possibilità per la GESCAL di intervenire finanziariamente nella costruzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

Il disegno di legge all'esame del Senato, al fine di garantire, attraverso uno strumento legislativo ponte, il proseguimento e l'incremento dei piani costruttivi della GESCAL, prevedeva infine anche quella proroga dell'obbligo contributivo e l'aumento dell'intervento dello Stato, oggetto del decreto-legge che è attualmente all'esame della Camera dei deputati per la conversione e sui quali precedentemente mi sono soffermato.

La lunga crisi governativa ha purtroppo impedito all'altro ramo del Parlamento di esaminare questo provvedimento organico. Si è reso quindi indispensabile ricorrere allo strumento straordinario del decreto-legge per non bloccare l'attività costruttiva della GESCAL e per evitare una crisi finanziaria di questo ente, che sarebbe inevitabile ove venisse meno il gettito contributivo e fosse dilazionato nel tempo l'impegno di spesa che lo Stato si è dichiarato disposto ad assumere per il periodo di un triennio.

Attualmente, infatti, si trova in corso di attuazione l'ultima parte del piano decennale previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, mentre sono già iniziate le operazioni della fase costruttiva relativa al piano speciale di 400 miliardi, approvato dal Comitato centrale il 16 ottobre 1969, che dovrà permettere la concentrazione dell'attività della GESCAL nei grandi centri ove più elevata è la carenza di abitazioni.

A tal proposito sembra indispensabile una precisazione. Si è detto da più parti che la GESCAL ha un residuo di circa 500 miliardi e che esso dovrebbe consentirle di continuare nella sua attività anche senza nuovi impegni finanziari. Purtroppo così non è, in quanto si confonde il problema di cassa con un pro-

blema di competenza. I 500 miliardi attualmente nelle casse della GESCAL sono stati infatti già impegnati per l'esecuzione del piano decennale in svolgimento, mentre l'impostazione del piano speciale e la prosecuzione di programmazioni per l'avvenire devono necessariamente avere riferimento a finanziamenti ulteriori.

Praticamente si può precisare che le disponibilità della GESCAL al 31 marzo 1970 erano di 509 miliardi, mentre la previsione dell'afflusso dei fondi dal 1° aprile 1970 al 31 marzo 1976 può valutarsi nella seguente misura:

– 77 miliardi per contributi dallo Stato a norma dell'articolo 34 della legge n. 60;

– 75 miliardi per eventuali contributi dello Stato, ove venga convertito in legge il decreto all'esame del Parlamento;

– 350 miliardi per contributi dei lavoratori e datori di lavoro;

– 180 miliardi di introiti per canoni di riscatto alloggi;

– 180 miliardi per interessi sulle giacenze.

In totale quindi l'importo disponibile per le previste realizzazioni dei piani dovrebbe assommare a circa 1.381 miliardi di lire.

A fronte di tale disponibilità, gli impegni di spesa per il piano GESCAL e per il completamento del settennio ascendono, al 31 marzo 1970, a 715 miliardi ai quali debbono aggiungersi i 400 miliardi di lire previsti dal programma straordinario: per un totale così di lire 1.115 miliardi, che una prudenziale valutazione, tenuto conto di eventuali variazioni di costi (per investimenti, finanziamenti, prestiti, spese generali, ecc.) fa elevare a 1.200 miliardi.

Le somme quindi effettivamente a disposizione della GESCAL al 31 marzo 1976 assommerebbero soltanto a 181 miliardi circa.

Di qui la necessità e l'urgenza che continuino ad affluire senza interruzioni i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, che sia disposto, senza ritardi, il previsto nuovo intervento dello Stato assommante a 75 miliardi di lire e sancito il correlativo impegno di elevare il contributo dello Stato del 3,20 per cento del costo di ogni alloggio, da corrispondersi per un venticinquennio, fino all'importo massimo di 1 milione e non più di 600 mila lire a vano.

Necessità ed urgenza che non contrastano con la previsione di riordinamento di tutta l'edilizia pubblica preannunziata dal Ministro dei lavori pubblici, confermata nel discorso di replica al Senato dal Ministro del lavoro, e auspicata dai colleghi della Commissione Lavoro della Camera, in quanto le esigenze costruttive sono un fatto contingente e permanente, e la necessità di costruire il numero più elevato di alloggi per i lavoratori italiani, nel più breve tempo possibile, è tale, che non ha certamente bisogno di essere sottolineata.

Una volta che il sistema dell'edilizia economica e popolare sarà riordinata, secondo le volontà del Parlamento, gli eventuali fondi che risultassero disponibili saranno logicamente utilizzati secondo le nuove modalità, così come avviene ogni qualvolta vengano effettuate trasformazioni delle strutture operative nei vari settori pubblici.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, sono certo che la Camera vorrà, con il suo voto favorevole, provvedere a convertire definitivamente in legge il provvedimento in esame.

PICCINELLI, *Relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, concernente la proroga dell'obbligo contributivo previsto dall'articolo 10, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il finanziamento degli interventi della GESCAL.

## TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

*Identico.*